



**COMUNE DI VILLASIMIUS**  
PROVINCIA DI CAGLIARI



**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LE CONCESSIONI**

di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241  
**modificato con delibera di Consiglio Comunale  
del Commissario Straordinario n. 21 del 24.05.2004**

## **CAPO I**

### **FINALITA'**

#### **ART. 1**

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

#### **ART. 2**

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte el concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti e relativi atti istruttori (deliberazione della G.M. di riparto ed assegnazione - proposta di deliberazione e pareri di cui all'art. 53 della legge 142/1990) con esplicito richiamo delle norme che agli stessi riferiscono in relazione a quanto previsto dal 2 comma dell'art. 12 della legge 07.08.1990 n. 241.

#### **ART. 3**

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

#### **ART. 4**

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista alla legge.
2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dalla normativa vigente.

#### **ART. 5**

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.
2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

#### **ART. 6**

1. La Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione, adottata entro un mese dall'approvazione del bilancio da parte dell'organo di controllo, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune, i termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani d'intervento, sono perentori.
2. La Giunta Comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazione nella disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.
3. Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonchè i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge n. 241/1990.

#### **ART. 7**

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze devono essere redatte secondo il moduli allegati A, B e C al presente regolamento, a seconda delle finalità alle quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.
3. le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 12974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

#### **ART. 7 BIS**

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvederà entro i termini stabiliti con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 6.
2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla giunta comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente regolamento.
3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. la giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.
4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

#### **ART. 7 TER**

1. Il settore competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo , schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.
2. Il responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario Comunale.
3. Il Segretario comunale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al responsabile di Ragioneria e rimette la pratica alla Giunta con il suo parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

### **SETTORI D'INTERVENTO**

#### **ART. 8**

1. I settori d'intervento, nei limiti delle risorse a disposizione , sono, di norma, i seguenti:
  - a) attività sportive - ricreative del tempo libero e sociale;
  - b) attività per la tutela di valori monumentali, storici, e tradizionali;
  - c) cultura ed informazione;
  - d) sviluppo economico;
  - e) tutela dei valori ambientali;
  - f) protezione civile;
2. Per ciascun settore d'intervento, sono individuate el attività ed iniziative che in genere lo caratterizzano, comprese le attività ad esso riconducibili.
3. L'incidenza massima del contributo da erogare per ciascun settore d'intervento, sull'importo delle spese rendicontate, al netto degli incassi, viene fissata nella misura dell'80%.

### **SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI CONCESSIONE**

## ART. 9

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore :
  - a) persone residenti o temporaneamente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
  - b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
  - c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
  - d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.
2. in casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.
3. I soggetti destinatari dei contributi annuali e contributi per singole manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a fare risultare dagli atti e dai mezzi con i quali realizzano e manifestano tali attività, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
4. L'intervento del Comune non può essere concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative organizzate dai predetti soggetti richiedono e nè può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie.
5. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto di obbligazione che si costituisca fra i destinatari di interventi finanziari e soggetti terzi per forniture di beni, prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
6. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali.
7. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
8. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente Regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili, sono ad esclusivo carico dei soggetti attuatori.
9. I soggetti destinatari dei contributi annuali e contributi per singole manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a fare risultare dagli atti e dai mezzi con i quali realizzano e manifestano tali attività, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
10. il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore, concesso formalmente dall'Amministrazione comunale e reso pubblico dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.
11. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
12. Per tutti i settori di intervento l'erogazione dei contributi assegnati per singole manifestazioni, iniziative e progetti, viene disposto dal Sindaco per il 50% entro il 15 giorno dalla data di inizio della manifestazione e per il 50% entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto.
13. Il Comune può richiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi di spesa.
14. Nei preventivi e rendiconti di tali manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese spese per prestazioni assicurative relative al personale dell'ente o associazione organizzatore ed ai volontari che collaborano, nonchè ad oneri riferiti all'uso di

materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore può disporre o che siano messi gratuitamente a disposizione del Comune o da altri enti pubblici o privati.

15. Per tutti i settori di intervento l'erogazione di contributi annuali ricorrenti avviene per il 50% nel secondo semestre dell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono e per il 50% a saldo dell'esercizio successivo, entro trenta giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.
16. I documenti debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'ente e, ove esiste, dal Presidente del Collegio Sindacale.
17. In caso di ritardata presentazione della rendicontazione di oltre 60 giorni dalla conclusione dell'evento per cui è stato concesso il contributo, l'associazione non potrà beneficiare di ulteriori contributi per i successivi 3 anni, qualora il ritardo si protragga di oltre 90 gg. Il Responsabile del servizio, previa diffida ad adempiere,, procederà al recupero coattivo delle anticipazioni corrisposte.

## **ATTIVITA' SPORTIVE-RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO E SOCIALI**

### **ART. 10**

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educative e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
3. Alle società ed organizzazione che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di sovvenzioni e finanziamenti, sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.
4. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della Comunità.
5. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti articoli, tenuto conto altresì della specifica normativa regionale inerente il settore.

### **ART. 11**

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al precedente articolo è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dello stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.
2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso al pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

## **SVILUPPO ECONOMICO**

### **ART. 12**

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
  - a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate dal Comune;
  - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e che vi sia una adeguata partecipazione delle aziende predette;
  - c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
  - d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
  - e) a contributi annuali a favore delle Associazioni (Pro loco) e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.
2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione della agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.
3. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi di norma a favore di un singolo soggetto, a meno che l'iniziativa non rivesta importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.
4. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti articoli, tenuto conto altresì della specifica normativa regionale inerente il settore.

## **ATTIVITA' CULTURALI EDUCATIVE E SOCIALI**

### **ART. 13**

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali - educative e sociali di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:
  - a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale - educativa e sociale nell'ambito del territorio comunale;
  - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
  - c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità.
  - d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;

- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

#### **ART. 14**

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia della attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
2. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti articoli, tenuto conto altresì della specifica normativa regionale inerente il settore.

### **TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI**

#### **ART. 15**

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
  - a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente.
  - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
  - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, e azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure modalità e condizioni di cui ai precedenti articoli tenuto conto altresì della specifica normativa regionale inerente il settore.

### **INTERVENTI STRAORDINARI**

#### **ART. 16**

1. Per iniziative e manifestazioni comprese fra quelle previste dal presente regolamento, ma che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta comunale ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. la concessione dell'uso temporaneo dei locali, spazi, strutture, ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 17**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo diviene esecutivo.

\*\*\*\*\*